



# STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

Rag. Franco Peruzzi  
CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani  
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**  
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 15/01/2015

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 3

## **Oggetto: In vigore la Legge di Stabilità per l'anno 2015**

### **Legge n. 190 del 23 dicembre 2014**

È stata pubblicata sul S.O. n. 99 alla **Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014** la **Legge n. 190 del 23 dicembre 2014** contenente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*.

La legge (**Legge di Stabilità 2015**), **in vigore dal 1° gennaio 2015**, è composta da un solo articolo e ben 735 commi.

Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

### **STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO - COMMI 12, 13, 15**

I commi 12, 13 e 15 rendono **strutturale** il **bonus 80 euro** originariamente introdotto, limitatamente al solo 2014, dal DL n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), adeguandone l'importo su base annua (dai 640 euro del 2014 si passa ai 960 del 2015).

La fonte normativa che disciplina il predetto bonus rimane il comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR - peraltro novellato rispetto alla versione introdotta ex novo dal DL n.66/2014 - che, come noto, regola le detrazioni di lavoro dipendente (cosiddette “altre detrazioni”).

A tale riguardo, occorre evidenziare che, sebbene il riferimento normativo sia l'articolo 13 del TUIR, il **bonus** in oggetto **continua** a non assumere la natura di detrazione d'imposta e, analogamente a quanto previsto per il 2014, continua **ad essere inteso e gestito come un credito da riconoscere** in busta paga, **in relazione alla durata del periodo di lavoro, subordinatamente alla presenza contestuale** di :

- un **reddito complessivo non superiore a euro 26.000 e**
- IRPEF positiva sul reddito da lavoro** una volta scomutate le sole detrazioni di lavoro dipendente.

Dal 2015, l'importo annuo del bonus spettante, in funzione del reddito complessivo del contribuente, è determinato secondo le seguenti modalità:

### **REDDITO ANNUO COMPLESSIVO BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE**

RC < 24.000 euro 960

24.000 < RC < 26.000 euro 960 x (26.000 – RC) 2.000

Con riferimento alla **determinazione del reddito complessivo** da prendere a riferimento ai predetti fini, la Legge di Stabilità 2015 puntualizza che:

□ **non va considerata** l'eventuale **quota maturanda di TFR liquidata mensilmente al lavoratore**, su richiesta di quest'ultimo, sebbene la stessa venga assoggettata a tassazione ordinaria;

□ **va considerato l'intero reddito percepito** da quelle categorie di soggetti (**cittadini europei, docenti e ricercatori universitari**) che vengono in Italia a svolgere la loro attività e **si avvalgono** delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, Legge n.238/2010, nell'art. 17, comma 1, DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009 e nell'art. 44, comma 1, DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 e che si traducono sostanzialmente in una **imponibilità parziale** ai fini fiscali del **predetto reddito** (a seconda delle casistiche, si assiste all'abbattimento dell'imponibile fiscale nella misura del 70%, 80% e 90%);

□ **non va tenuto conto** dell'eventuale **assegno di natalità**, di importo annuo pari a 960 euro, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e introdotto dai commi 125 e 126 della Legge di Stabilità.

Viene, infine, **confermato** che il **bonus** è **erogato in via automatica** dai **sostituti d'imposta** al verificarsi delle condizioni richieste. Il relativo **recupero** avviene, analogamente a quanto previsto nel 2014, **nel Mod. F24 mediante compensazione orizzontale** (codice tributo 1655).

#### **AUMENTO SOGLIA DI ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - COMMA 16**

Il comma 16, a parziale modifica di quanto disposto nella lettera c), comma 2, art. 51 del TUIR, **augmenta la soglia di esenzione da euro 5,29 a euro 7,00** in relazione ai **buoni pasto in formato elettronico**. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a euro 5,29.

L'innalzamento della predetta soglia avrà **decorrenza 1° luglio 2015**.

#### **TFR IN BUSTA PAGA – COMMI DA 26 A 34**

I commi da 26 a 34, introducono, in via sperimentale **dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018**, la possibilità, per il lavoratore dipendente, che abbia un **rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi** presso il **medesimo datore di lavoro**, di richiedere a quest'ultimo la liquidazione mensile del TFR.

La **quota di TFR** che può essere **corrisposta mensilmente** in busta paga è quella **maturanda** di cui all'articolo 2120 c.c., **al netto del contributo** dello **0,50% Ivs**, **compresa quella** eventualmente **destinata ad una forma pensionistica complementare**.

Per il dipendente si tratta di una **facoltà** in quanto è **libero di decidere in tal senso**. Per il datore di lavoro, invece, nell'ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore, l'erogazione mensile del TFR risulta essere un **obbligo**.

La **facoltà** di richiedere la liquidazione mensile delle quote maturande di TFR è **concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato** fatta eccezione per i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo. Rimangono **esclusi i dipendenti del settore pubblico**, quelli dipendenti da **aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende dichiarate in crisi** di cui all'articolo 4, Legge n. 297/1982 (aziende in crisi occupazionale).

Il lavoratore potrà **esercitare** la predetta **facoltà entro i termini** che saranno **definiti con specifico DPCM** che stabilirà anche le modalità di attuazione della disposizione in esame.

La **quota maturanda di TFR liquidata mensilmente** al lavoratore costituisce **parte integrativa della retribuzione**: è **assoggettata a tassazione ordinaria** mentre **non costituisce imponibile previdenziale**.

Il Legislatore introduce, poi, delle misure volte ad agevolare i datori di lavoro che, su specifica richiesta dei lavoratori, si trovano a dover erogare mensilmente il TFR maturando e potrebbero, conseguentemente, incorrere in problemi di copertura finanziaria.

In particolare, è previsto che i **datori di lavoro con meno di 50 addetti** possano finanziare le erogazioni mensili delle quote di TFR maturande accedendo a **specifici prestiti bancari**, ai quali si applichino tassi di interesse non superiori a quelli della

rivalutazione del TFR (vale a dire 1,5% + il 75% dell'incremento dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente) e supportati da garanzia da parte di uno specifico fondo istituito presso l'INPS e, in ultima battuta, dallo Stato.

Il **Fondo speciale** costituito presso l'INPS avrà una dotazione iniziale di 100 milioni di euro e sarà **alimentato da un contributo del 0,2%**

calcolato **sugli imponibili previdenziali**, nella **stessa percentuale** della **quota maturanda di TFR liquidata come parte integrativa della retribuzione** a seguito della manifestazione di volontà,

**a carico dei datori di lavoro che accedono al sistema di finanziamento.**

I datori di lavoro sopra individuati dovranno tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono all'accordo quadro che sarà siglato tra Ministro del Lavoro, dell'Economia e ABI.

I datori di lavoro che, invece, corrisponderanno gli anticipi TFR con risorse proprie, **senza accesso al credito agevolato**, beneficeranno delle misure compensative previste dall'art. 10, D.Lgs n. 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero alla previdenza complementare. Tali misure sono riconosciute **indipendentemente dal requisito occupazionale** del datore di lavoro (meno di 50 addetti ovvero più di 49 addetti).

## **ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – COMMI DA 118 A 122**

Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 **introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato** effettuate nel 2015.

L'introduzione del beneficio in esame comporta la **contestuale soppressione**, relativamente ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015, dei **benefici** previsti dall'**articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990**.

Tale disposizione riconosce

al datore di lavoro che assume, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi,

una riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico (contributi INAIL compresi) nella misura del 50%, elevata al 100% (esonero totale) in caso di imprese artigiane ed imprese operanti nel Mezzogiorno.

### **Datori di lavoro interessati**

Possono beneficiare del nuovo esonero contributivo i datori di lavoro **del settore privato**.

L'esonero spetta anche ai datori di lavoro del **settore agricolo**, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014.

### **Rapporti di lavoro agevolati**

L'esonero contributivo si applica  alle **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**,

**decorrenti dal 1° gennaio 2015** e con riferimento ai contratti **stipulati entro il 31 dicembre 2015**.

Si ritiene che l'assunzione a tempo indeterminato possa essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Preme evidenziare che il nuovo esonero contributivo si applica esclusivamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. A partire dal 1° gennaio 2016, considerata la soppressione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, le nuove assunzioni a tempo indeterminato non potranno godere di alcun beneficio contributivo.

### **Esclusioni**

L'esonero contributivo non spetta:

in relazione alle assunzioni effettuate con **contratto di apprendistato** (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione) e di **lavoro domestico**;

relativamente ai lavoratori:

- che nei **6 mesi precedenti** alla data di assunzione siano risultati occupati a : **tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro**; - per i quali il **beneficio** sia **già stato usufruito** in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

con riferimento a dipendenti che **nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015** (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015) hanno **già in essere** con il datore di lavoro un **contratto a tempo indeterminato**. A tal fine, società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

### **Durata del beneficio**

L'esonero contributivo spetta per un **periodo massimo di 36 mesi**.

Si ritiene che il triennio per il quale compete il beneficio debba essere individuato dal giorno della data di assunzione "agevolata" fino al giorno antecedente la medesima data di 3 anni dopo.

### **Misura dell'agevolazione**

Il nuovo beneficio:

consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel **limite massimo di 8.060 euro annui**.

### **Cumulabilità**

L'esonero contributivo **non è cumulabile** con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.

### **Premi INAIL**

L'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 **non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL**.

La scelta di escludere dall'esonero i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, potrebbe essere motivata dalla volontà del Legislatore di non prevedere un'ulteriore agevolazione rispetto a quella introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013)

### **Aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche**

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto, come sopra evidenziato, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'aliquota di computo è quella percentuale che viene applicata alla retribuzione o reddito pensionabile di ogni anno per calcolare figurativamente i contributi accumulati ed ottenere il c.d. montante contributivo individuale.

### **Modalità di utilizzo**

**Le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo saranno definite dall'INPS, con apposita circolare.**

### **BONUS BEBÈ – COMMI DA 125 A 129**

Al fine di **incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno**, la Stabilità 2015 prevede l'erogazione di un assegno mensile per **ogni figlio nato o adottato** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017**.

Più precisamente, l'assegno in esame

è erogato ai genitori:

- cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia, - il cui nucleo familiare presenti un **reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui**;

ammonta a **960,00 euro annui** ed è raddoppiato (1.920,00 euro annui) qualora il reddito ai fini ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente non sia superiore a 7.000,00 euro annui;

è erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita/adozione e fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione;

non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (nemmeno ai fini della verifica del reddito per l'attribuzione del c.d. "bonus 80,00 euro").

**L'assegno è corrisposto dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda. Le modalità operative di richiesta e attribuzione del beneficio saranno definite con un apposito DPCM, che sarà emanato entro il 31 gennaio 2015.**

### **BUONI PER FAMIGLIE NUMEROSE – COMMA 130**

Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli è prevista, **per il 2015 e** nel limite di 45 milioni di euro, a favore dei nuclei familiari

con **almeno 4 figli minori**,

che presentano un reddito ai fini ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui,

**l'erogazione di buoni per l'acquisto di beni e servizi.**

**L'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni**

**attuative di tale agevolazione saranno stabiliti con un apposito DPCM.**

**STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI**